

secondo le regole esposte per il precedente periodo (§ 22).

Anzi, appunto perchè in Italia era più varia la mescolanza etnica, per l'immigrazione degli antichi e nuovi conquistatori, e perchè d'altra parte la cultura giuridica sempre viva imponeva l'accertamento della legge personale, si forma il sistema schiettamente italiano delle professioni di legge, per cui ogni persona, nell'atto di costituire un negozio giuridico, dichiara la legge individualmente seguita, perchè possa venire a ciascuno applicata. Le professioni di legge sono più numerose per il diritto romano e per il diritto longobardo nell'alta e media Italia; ma si hanno pur frequenti le dichiarazioni di legge salica, specialmente per i grandi feudatari d'origine franca; meno numerose le professioni di altre leggi barbariche (1). Nel corso del secolo XI, si può dire che due soli diritti si contendono il campo: il diritto romano e il longobardo.

Ma l'istituto delle professioni di legge, consigliato dal bisogno di assicurare pacifica convivenza ed ordinati rapporti a genti diverse, non poteva più servire adesso a dichiarare le differenze nazionali, che si erano via via affievolite, nel rimescolamento delle persone e dei ceti provocato dal lungo decorso del tempo e dall'azione parificatrice del feudo. Ora al rigido principio originario, per cui ogni persona era tenuta a seguire la propria legge d'origine, subentra il principio opposto, che ammette la libera scelta della legge e del diritto. Mancando ogni mezzo per determinare l'appartenenza delle persone alle varie schiatte, si lascia piena libertà nella scelta della legge o si serba la formula soltanto come omaggio ad un vecchio uso, oramai privo di valore.

---

(1) Le professioni di dir. romano e longobardo sono frequentissime tra il secolo IX e il XIII. Si ha poi un certo numero di documenti di professione degli altri diritti barbarici: 214 di dir. salico; 10 ripuario, 40 alamanno, 5 bavaro, 3 burgundo, 2 goto. Cfr. Neumayer (op. cit. al § 22, pag. 81).